



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZ. SPEC. IMPRESA

Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. **10344/2025** promosso da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. Fausto Giovanni Pasotti

ricorrente

contro

Controparte_1 C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. Valeria Parisi

resistente

nel contraddittorio con

Controparte_2 C.F. *P.IVA_2*), in persona del curatore speciale avv. Anna Peruch difesa

in proprio

litisconsorte necessaria

Il Giudice, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1.- *Parte_1* premesso di essere proprietaria di una quota pari al 50% del capitale sociale di *Controparte_2* (avente per oggetto sociale le attività di recupero, trasformazione, lavorazione e rivendita di rottami e rifiuti, svolte presso il capannone in Pozzo d'Adda, via del Lavoro n. 26, sulla base delle autorizzazioni ambientali legate al sito produttivo) per averla acquistata da *CP_1* [...] amministratore unico della società, ha proposto ricorso d'urgenza ai sensi degli artt. 669-ter e 700 c.p.c., 2476 c.c. al fine di ottenere, anche *inaudita altera parte*, la revoca immediata *ante causam* del predetto amministratore unico di *Controparte_2* dalla relativa carica gestoria, in ragione di "gravi irregolarità nella gestione della soc. *CP_2* in tesi poste in essere dal predetto *CP_* e consistenti, sostanzialmente, nell'aver regolarmente incassato, in nome e per conto della società, il canone di affitto d'azienda mensile di € 7.000,00 oltre iva da *Controparte_4* società affittuaria del ramo d'azienda costituito dai macchinari e autorizzazioni ambientali legate all'immobile in Pozzo d'Adda, non corrispondendo invece nulla alla società proprietaria dell'immobile, Immobiliare 3D s.r.l., come emerso a seguito di consultazione della documentazione societaria ottenuta dalla ricorrente in via stragiudiziale *ex art. 2476*, secondo comma, c.c., condotta

che si appaleserebbe priva di qualsivoglia giustificazione atteso che l'unica attività in capo ad **CP_2** risulterebbe quella del ramo d'azienda concesso in affitto.

A fondamento del *periculum in mora*, la società ricorrente ha dedotto che *“la condotta omissiva e/o negligente dell'amministratore unico rischia di determinare in concreto il verificarsi di un danno irreparabile all'operatività aziendale, in quanto qualora all'udienza fissata per il 24.09.25 presso il Tribunale di Milano venisse convalidato l'intimato sfratto per morosità in relazione all'immobile industriale sito in Pozzo d'Adda, via del Lavoro n. 26, con conseguente ordine di rilascio in capo alla **CP_2** di determinerebbe la perdita di tutte le autorizzazioni ambientali legate al predetto sito produttivo che rappresentano asset aziendali fondamentali ed imprescindibili atteso che in difetto di tali autorizzazioni diverrebbe impossibile perseguire l'oggetto sociale e, conseguentemente, l'azzeramento dell'operatività aziendale condurrebbe in breve tempo la società ad uno stato di conclamata insolvenza, abbattendo drasticamente, anche il valore del complesso dei beni mobili aziendali. Si rende pertanto necessaria l'emissione di un provvedimento cautelare, inaudita altera parte, di revoca dell'amministratore unico della società **Controparte_1** ai sensi dell'art. 2476 co. 3 cc, atteso il gravissimo danno che potrebbe verificarsi in capo alla società in caso di convalida dello sfratto”*.

In punto di strumentalità, la ricorrente ha precisato che *“la successiva azione avrà ad oggetto la conferma della revoca dell'amministratore per le gravi irregolarità nella gestione della società già evidenziate nella narrativa del presente ricorso, unitamente all'azione di responsabilità per il risarcimento dei danni arrecati alla società e al socio **Pt_1**”*.

Quanto alla procedibilità della domanda e alla competenza del tribunale a conoscerla, la difesa ricorrente ha argomentato in ordine alla non applicabilità della clausola 28 dello statuto sociale in punto di tentativo obbligatorio di mediazione e di devoluzione ad arbitri delle controversie ivi contemplate (nelle quali astrattamente rientrerebbe la materia oggetto di lite), in ragione della natura cautelare del procedimento, richiamando al riguardo gli artt. 5 del d. lgs. n. 28/2010 e 818 c.p.c. nella formulazione vigente a seguito della riforma “Cartabia”.

1.2.- Il g.des., non ravvisati i presupposti per la concessione della misura cautelare *inaudita altera parte* anche in relazione al profilo dell'ammissibilità dell'azione, ha fissato udienza di discussione, assegnando alla ricorrente termine per la notifica di ricorso e decreto e nominando contestualmente curatore speciale della società, litisconsorte necessaria.

1.3.- Si è costituita in giudizio la società in persona del curatore nominato che, esaminati i profili di ammissibilità dell'azione *ex adverso* spiegata, illustrata la documentazione anche contabile raccolta ai fini della costituzione nel procedimento, descritta, quindi, la situazione (connotata da particolare criticità) economico-finanziaria e amministrativa in cui appare versare **Controparte_2** ed esposti

gli esiti e le possibili conseguenze del giudizio di sfratto per morosità menzionato in ricorso, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'istanza cautelare e comunque per il rigetto della domanda per carenza di *periculum in mora*, evidenziando gli specifici rimedi offerti dall'ordinamento ed esperibili dalla ricorrente al fine di impedire la prosecuzione delle gravi irregolarità riscontrate dal curatore ben al di là dell'omesso versamento del canone di locazione posto dalla ricorrente a fondamento della domanda di revoca.

1.4.- Il giorno stesso dell'udienza si è costituita in giudizio anche la signora **CP_1** contestando “*in toto la fondatezza tanto in fatto e quanto in diritto*” del ricorso e chiedendone la “*dichiarazione di inammissibilità alla luce della pacifica insussistenza dei presupposti previsti ex lege per la concessione del provvedimento cautelare richiesto*”.

1.5.- All'udienza del 23.10.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi, insistendo nelle spiegate conclusioni.

2.- Il ricorso cautelare è inammissibile e va, pertanto, respinto.

2.1.- Non essendovi contestazione in punto di inapplicabilità, nella fase cautelare, del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 28 dello statuto di **Controparte_2** (chiaramente applicabile al solo giudizio di merito) né essendo stato eccepito il difetto di *potestas iudicandi* del tribunale in favore dell'arbitro unico previsto dalla medesima clausola statutaria (avendo le parti correttamente interpretato al riguardo il novellato art. 818 c.p.c.), tali profili non necessitano di ulteriore approfondimento.

2.2.- Va, invece, richiamato e confermato il consolidato orientamento di questo tribunale che aderisce alla giurisprudenza (ad oggi di merito¹) e alla prevalente dottrina che negano la possibilità di proporre *ante causam* la richiesta cautelare di cui all'art. 2476, terzo comma, c.c.

La norma consente, invero, l'adozione di una misura cautelare tipizzata, strumentale all'azione sociale di responsabilità prevista dal medesimo comma, nello speciale senso che la sua funzione va ricercata nell'evitare che la permanenza nella carica nel corso del giudizio dell'autore delle gravi irregolarità possa aggravare la situazione, procurando ulteriori danni alla società con la prosecuzione di una gestione irregolare; l'azione sociale di responsabilità ha, infatti, contenuto meramente risarcitorio, dovendosi escludere l'esistenza di un'azione di merito tendente alla sola revoca degli amministratori, in mancanza di un diritto soggettivo del socio ad ottenere tale risultato al di fuori della apposita procedura assembleare di cui agli artt. 2479 e 2479-bis c.c. e - appunto - dell'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, nonché in mancanza di una specifica previsione di legge *ex art. 2908 c.c.*

¹ In tal senso si vedano, tra le altre: Trib. S.M. Capua Vetere 20 luglio 2004; Trib. Catania 14 ottobre 2004; Trib. S.M. Capua Vetere 15 novembre 2004; Trib. Agrigento 15 febbraio 2006; Trib. Vercelli 28 settembre 2005; Trib. Treviso 7 febbraio 2005; Trib. Parma 25 ottobre 2004.

Esclusa la “revocabilità” nel merito degli amministratori di s.r.l. e, quindi, l’esistenza di un “rapporto di simmetria” tra il contenuto del provvedimento cautelare (revoca degli amministratori) e quello della sentenza di merito (accertamento della responsabilità e condanna al risarcimento del danno), va coerentemente negato che la revoca cautelare abbia, in senso stretto, l’attitudine ad anticipare provvisoriamente gli effetti della sentenza di merito, così come va escluso che il provvedimento cautelare possa conservare efficacia ultra-attiva nel caso in cui non si addivenga alla decisione di merito.

Se ne ricava la natura meramente conservativa della revoca cautelare *ex art. 2476*, terzo comma, c.c., che, essendo estranea alla diretta realizzazione della pretesa materiale (ossia la reintegrazione del patrimonio sociale attraverso la condanna degli amministratori al risarcimento dei danni), mira a mantenere lo stato di fatto in attesa e allo scopo che su di esso sia il provvedimento principale a esercitare i suoi effetti.

In coerenza con la ricostruita funzione dell’istituto, deve negarsi la configurabilità di un giudizio cautelare *ante causam* volto ad ottenere in via autonoma la revoca degli amministratori (o liquidatori) senza che sia stato introdotto un giudizio di merito teso a promuovere l’azione sociale di responsabilità nei loro confronti. Come più volte sottolineato da questo tribunale nei precedenti in materia, depongono, in tal senso, plurimi indici.

In primo luogo, la stessa lettera della norma accorda al singolo socio la legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità e, in tale ambito, prevede che il socio possa “*altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori*”, con ciò ricollegando necessariamente l’iniziativa cautelare di revoca all’esercizio dell’azione di responsabilità.

L’istituto è, del resto, collocato nella “*sedes materiae*” dedicata all’azione di responsabilità sociale, elemento che denota l’intenzione del legislatore di ancorare la revoca all’avvenuta instaurazione del giudizio risarcitorio.

Anche il tenore della relazione ministeriale allo schema di decreto legislativo recante la riforma del diritto societario induce a opinare nel senso sopra indicato, così recitando testualmente (par. 11): “*...da questa soluzione consegue coerentemente il potere di ciascun socio di promuovere l’azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell’amministratore in caso di gravi irregolarità*”.

L’interpretazione che il tribunale ritiene preferibile trova, altresì, conforto in considerazioni di natura sistematica.

Appare indubbio, in primo luogo, il carattere speciale della norma di cui all’art. 2476, terzo comma, c.c. rispetto alle norme (ora abrogate) di cui agli artt. 23 e 24 del d.l.gs. n. 5/2003, a loro volta

speciali rispetto al sistema delineato dagli artt. 669-*bis* e segg. c.p.c. (carattere speciale riconosciuto anche da quanti sostengono l'ammissibilità della richiesta cautelare di revoca *ante causam*).

La legge di riforma del diritto societario ha, poi, previsto ulteriori ipotesi di provvedimenti cautelari ammissibili unicamente in corso di causa, quale, ad esempio, quello previsto dall'art. 2378, terzo comma, c.c., norma che prevede, con formula univoca, che la sospensione dell'esecuzione della deliberazione impugnata debba essere richiesta "con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione".

La soluzione cui il tribunale aderisce appare preferibile anche sotto il profilo dell'opportunità, stante la diretta incidenza del provvedimento cautelare sull'organo amministrativo della società e la necessità che il giudice investito della richiesta cautelare di revoca si pronunci conoscendo in modo adeguato le ragioni su cui l'attore intende fondare l'azione di responsabilità, ragioni da questi già compiutamente illustrate nell'atto introduttivo del giudizio di merito (affidato eventualmente alla cognizione arbitrale).

A tali argomenti si aggiunge oggi quello ricavabile dalla estensione - ad opera dell'art. 379 del nuovo codice della crisi di impresa (d.lgs. n. 14/2019) - alla s.r.l., anche se priva dell'organo di controllo, del procedimento di denuncia al tribunale per gravi irregolarità disciplinato dall'art. 2409 c.c.

Trattasi, come noto, di un procedimento semplificato di volontaria giurisdizione ove l'autorità giudiziaria è chiamata ad intervenire nella vita della società al fine di ripristinare la legalità dell'amministrazione: esso consente di ottenere, "*nei casi più gravi*", la revoca degli amministratori, provvedimento cui la maggior parte degli interpreti attribuisce natura "para-cautelare", idoneo a soddisfare le esigenze di tutela sottese ad istanze di revoca che si presentino come autonome rispetto a pretese risarcitorie.

In presenza di tale strumento di tutela, la negazione della natura anticipatoria della revoca *ex art. 2476*, terzo comma, c.c. non costituisce *vulnus* irragionevole del diritto dei soci ad esercitare un efficace controllo sulla gestione sociale.

Per tutte le ragioni sopra esposte, la richiesta cautelare di revoca dell'amministratore proposta *ante causam* dalla ricorrente al fine di impedire la prosecuzione delle "*gravi irregolarità di gestione della società*" **CP_2** va dichiarata inammissibile.

3.- Sussistono valide ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra **Parte_I** e **Controparte_I** stante il difetto di collaborazione manifestato dalla resistente prima della sua costituzione in giudizio (come emergente dalla comparsa di costituzione della società e dai documenti ad essa allegati) e la palese autonomia delle ragioni di reiezione dell'istanza cautelare rispetto ai temi difensivi trattati nella scarna memoria difensiva della resistente.

In ragione della soccombenza e del principio di causalità, la ricorrente va, invece, condannata alla rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla società, che vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile complessità media relativamente alle fasi di studio della controversa, introduttiva del giudizio e decisionale, quest'ultima ridotta al 50%, stante la discussione esclusivamente orale e in un'unica udienza del procedimento.

p.q.m.

il g.des., visti gli artt. 669-ter, 669-septies e 700 c.p.c.,

dichiara inammissibile il ricorso proposto da *Parte_1* nei confronti *Controparte_1* nel contraddittorio con *Controparte_2* in persona del curatore speciale;

condanna *Parte_1* a rifondere a *Controparte_2* le spese di lite che liquida in € 3.483,50 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, Iva e cpa come per legge;

compensa integralmente le spese tra *Parte_1* e *Controparte_1*

Si comunichi.

Brescia, 23 ottobre 2025

Il Giudice

Dott.ssa Angelica Castellani